

*Direttiva 98/84/CE del 20 novembre 1998,
sulla tutela dei servizi ad accesso
condizionato e dei servizi di accesso
condizionato.*

*Decreto legislativo 15 novembre 2000,
n. 373*



OBIETTIVO

- Armonizzazione delle disposizioni degli Stati membri riguardanti l'adozione di adeguate misure contro i dispositivi illeciti che forniscono l'accesso non autorizzato a servizi protetti, forniti a pagamento e mediante un sistema di accesso condizionato.

NUOVE TECNOLOGIE

- L'evoluzione tecnologica ha comportato in Europa negli ultimi decenni una rapida espansione dei canali di radiodiffusione e dei servizi della società dell'informazione, principalmente offerti da società commerciali e finanziati o con entrate pubblicitarie e sponsorizzazioni o con il pagamento di canoni e abbonamenti (tv a pagamento via satellite che offrono contenuti di qualità p canali tematici).

Accesso condizionato

- La remunerazione dei servizi, avviene tramite le tecnologie di accesso condizionato, che “di regola” rendono impossibile l’accesso al servizio in modo intellegibile senza la preventiva autorizzazione del fornitore.


Modalità di accesso condizionato

- La visione e l'ascolto del servizio protetto da accesso condizionato è possibile solo per mezzo dell'impiego di uno speciale decodificatore, spesso associato ad una smart card.
- Tale metodo risulta efficace in termini di garanzia di pagamento, a condizione che solo gli utenti che abbiano pagato il dispositivo siano in grado di decodificare il servizio medesimo.



Pirateria commerciale

- L'avvento della televisione a pagamento, nel contempo, ha segnato l'inizio di un nuovo tipo di pirateria commerciale finalizzata a consentire l'accesso illecito a tali servizi

- 
-
- La direttiva in argomento vuole contrastare la pirateria “dei servizi protetti” vietando le attività commerciali relative ai “dispositivi” illeciti, arginando a monte il commercio illegale dei decodificatori e impedendo agli utenti finali di procurarsi decodificatori e dispositivi connessi illegali.

LA DIRETTIVA N.98/84/CE

distingue tra:

○ **Servizi ad accesso condizionato**

- trasmissioni via cavo o via radio anche via satellite di programmi televisivi destinati al pubblico;
- trasmissioni sonore, cioè le trasmissioni via cavo o via radio, anche via satellite, di programmi sonori destinati al pubblico;
- servizi della società dell'informazione, ovvero qualsiasi servizio fornito a distanza per via elettronica ed a richiesta individuale di un destinatario di servizi



- **Servizi di accesso condizionato**

- ovvero servizi di fornitura di un accesso condizionato ai servizi ad accesso condizionato;




- **Accesso condizionato**

- inteso come ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva ed individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio

e

- **Dispositivo per l'accesso condizionato**

- inteso come qualsiasi apparecchiatura o programma per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di consentire l'accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto.



*L'Italia ha recepito la direttiva
comunitaria con il decreto
legislativo n. 373/2000.*

L'art. 6 del D. Lgs. 373/2000

- L'articolo stabilisce le sanzioni amministrative per chi pone in essere le attività illecite di cui all'art. 4.; e altresì prevede^[1] che vengano applicate le sanzioni penali e le altre misure accessorie previste per le attività illecite di cui agli articoli *171-bis* e *171-octies* della legge sul diritto d'autore n. 633/1941

^[1] Così come modificato dall'art. 1, Legge 7 febbraio 2003, n. 22

Legge 22 aprile 1941, n. 633

Art. 171-bis, comma 1

- Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Legge 22 aprile 1941, n. 633

Art. 171-bis, comma 2

- 2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Legge 22 aprile 1941, n. 633

Art. 171-octies, comma 1

- Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Legge 22 aprile 1941, n. 633

Art. 171-octies, comma 2

- La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità

Aspetti connessi all'attuazione della direttiva

- La Commissione europea nel presentare la seconda relazione sullo stato di attuazione della direttiva, a dieci anni esatti dalla sua adozione, ha, altresì, tentato di verificare l'adeguatezza, nel tempo, del contenuto della direttiva alla luce della rivoluzione tecnologica e delle potenzialità dei mercati caratterizzati da nuove forme di distribuzione dei contenuti quali la Tv via internet, la Tv su Ip, la Tv mobile e il *video on demand*.





Gruppo di esperti degli Stati membri in materia di accesso condizionato

- La Commissione europea ha rilevato la necessità di costituire un Gruppo di esperti degli Stati membri in materia di accesso condizionato, al fine di rafforzare e facilitare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione approfondendo alcune tematiche emerse nel corso degli ultimi anni

Difesa tecnologica

- Le azioni di pirateria sempre più diffuse hanno inciso profondamente sull'uso dei dispositivi di accesso condizionato in vario modo e ciò ha reso evidente la necessità di potenziare i sistemi di difesa tecnologica al fine di rendere più sicure le smart card.

- 
-
- Solo in alcuni Paesi europei le azioni di pirateria sono denunciabili anche dagli internet service provider - che, alla luce della predetta direttiva e dell'evoluzione tecnologica, unitamente ai Broadcasters tradizionali, fungono anche essi da fornitori di accesso condizionato - oltre che dai titolari dei diritti sui contenuti protetti.



Gli aspetti di maggiore interesse che il Gruppo di lavoro è chiamato a dover approfondire e chiarire e che potrebbero portare ad una specificazione della direttiva, sono:

- Mercato Grigio.
- Sistema sanzionatorio.
- Dimensione internazionale del fenomeno pirateria.
- Estensione della tutela ai titolari dei diritti.